Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 17 luglio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. **481**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Lucia, in Reggio Calabria.

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Lucia, in Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1976, n. **482**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Annunciazione, in Bari.

N. 482. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bari 1° novembre 1973, integrato con due dichiarazioni 3 gennaio e 11 agosto 1975, ed una attestazione 5 ottobre 1975, relativo all'erezione della parrocchia dell'Annunciazione, in Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1976, n. **483.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Manfredonia.

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Manfredonia 1° settembre 1973, integrato con dichiarazioni 13 settembre 1973 e 3 maggio 1975 e con postilla aggiuntiva 3 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Manfredonia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1976, n. **484.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto Bambin Gesù », in Rieti.

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto Bambin Gesù », in Rieti, delle suore oblate del SS.mo Bambino Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 58

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Frignano.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Frigrano, eletto nella consultazione elettorale del 15 giugno 1975, si è prodotta una crisi che pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso lo ha reso inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1976.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1975, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento 12 gennaio 1976, n. 3511, diffidava quel consesso a deliberare il bilancio entro il termine di giorni venti dalla ricezione del provvedimento stesso con l'avvertenza che, nell'ipotesi di inadempienza, si sarebbe provveduto all'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

La riunione del 21 gennaio 1976 riusciva infruttuosa ai fini dell'approvazione del bilancio il cui schema era stato deliberato dalla giunta municipale con provvedimento 19 gennaio 1976, n. 2.

La competente sezione del comitato regionale di controllo, allora, con provvedimento 2 febbraio 1976, n. 384, notificato a tutti i consiglieri comunali, disponeva una duplice convocazione straordinaria del suddetto consesso per i giorni 10 e 13 febbraio 1976 con all'ordine del giorno la deliberazione del bilancio con l'espressa avvertenza che, ove in tali riunioni non si fosse provveduto a tale adempimento, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Anche tale tentativo non aveva esito positivo.

La competente sezione del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 715 del 18 febbraio 1976, nominava un commissario *ad acta* presso detto comune con l'incarico di deliberare il bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il commissario provvedeva all'approvazione del bilancio con deliberazione n. 1 del 28 febbraio 1976.

Il prefetto, considerato che il predetto consiglio ha persistito nel violare un preciso obbligo di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Al riguardo si osserva che il predetto consiglio comunale non è riuscito a deliberare il bilancio 1976 nei termini di cui all'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969 ed in quelli, all'uopo assegnati, dall'organo regionale di controllo tanto da rendere necessaria la deliberazione del bilancio in via sostitutiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano, nella fattispecie, le condizioni previste dall'art. 4 della legge 1969, n. 964, per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Frignano (Caserta).

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 aprile 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frignano (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Raffaele Zinzi.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Frignano (Caserta) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 aprile 1976;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frignano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Raffaele Zinzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1976

LEONE

COSSIGA

(8186)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Lusciano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lusciano, al quale la legge assegna venti membri, risultava composto, dopo le elezioni del 15 giugno 1975, da consiglieri appartenenti a vari gruppi minoritari i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti le adunanze consiliari all'uopo tenute nei giorni 13 e 30 settembre 1975, 15-28 ottobre 1975 e 26 novembre 1975 riuscivano infruttuose.

Il prefetto, con provvedimento 21 novembre 1975, n. 3575/13.1, invitava, formalmente, il sindaco a disporre con ogni urgenza, e comunque non oltre il termine di giorni dieci dalla ricezione del provvedimento stesso, una convocazione di quel consiglio comunale, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta.

Allo scopo, poi, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto 3575/13.1/Gab. del 16 dicembre 1975 fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva due successive convocazioni di quell'organo, per i giorni 27 e 29 dicembre 1975, per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, notificata ai singoli consiglieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso lo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute risultavano infruttuose per mancanza del numero legale dei consiglieri.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 15 gennaio 1976, n. 143/13.4, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Lusciano (Caserta), in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 febbraio 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lusciano (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott Piero Ucci.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Lusciano (Caserta) non ha provveduto all'elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 febbraio 1976;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lusciano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piero Ucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1976

LEONE

(8188) COSSIGA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcaria.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marcaria, al quale sono assegnati venti consiglieri da eleggersi con il sistema proporzionale, è risultato composto dopo la consultazione elettorale del 15 giugno 1975 da consiglieri appartenenti a vari gruppi consiliari singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

In tale situazione il consiglio comunale non è riuscito a provvedere alla elezione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Le riunioni, all'uopo tenute, nei giorni 13-21 ottobre, 6 novembre 1975 riuscivano infruttuose.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge il prefetto, con decreto 6 novembre 1975, n. 3146/Gab., notificato ai singoli consiglieri, disponeva due successive convocazioni d'ufficio di quell'organo per i giorni 15 e 18 novembre 1975 con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta.

Anche tale tentativo non aveva esito positivo.

Con atto n. 470 del 23 dicembre 1975, la giunta municipale deliberava di convocare il consiglio comunale per il giorno 10 gennaio 1976 per l'elezione del sindaco e della giunta.

La riunione riusciva infruttuosa per mancanza del numero legale.

Il prefetto riteneva, comunque, opportuno esperire un ulteriore tentativo e con decreto 15 gennaio 1976, n. 49/Gab., notificato a tutti i consiglieri, convocava quel consiglio comunale per i giorni 21 e 26 gennaio 1976 con l'esplicita avvertenza che, qualora anche tali adunanze fossero risultate infruttuose, egli avrebbe promosso lo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Entrambe le riunioni venivano dichiarate deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante reiterate formali diffide, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto n. 107 Divisione Gab. ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Marcaria (Mantova) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 marzo 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marcaria (Mantova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giorgio Vavassori.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado reiterate formali diffide del prefetto, il consiglio comunale di Marcaria (Mantova) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 marzo 1976;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marcaria (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Vavassori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1976

LEONE

COSSIGA

(8185)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Teverola.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Teverola (Caserta) al quale la legge assegna venti membri, risultava composto, dopo le elezioni del 15 giugno 1975, da vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 21 e 26 luglio 1975, si concludevano tutte con esito negativo.

Il prefetto disponeva due convocazioni d'ufficio di quel consesso per i giorni 5 e 7 novembre 1975, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta.

Entrambe le riunioni andavano deserte per mancanza del numero legale.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto 4814/13.2 in data 27 novembre 1975, notificato a tutti i consiglieri, disponeva altre due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, notificata ai singoli consiglieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe proposto lo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Le riunioni riuscivano infruttuose per mancato intervento di dieci dei venti consiglieri assegnati all'ente.

In adesione ad analoga richiesta, all'uopo rivolta dai dieci consiglieri presenti nelle precedenti sedute, il prefetto riteneva opportuno, disporre, con decreto 16 dicembre 1975, ancora due ulteriori convocazioni del consiglio comunale per i giorni 27 e 29 dicembre 1975, sempre con diffida, notificata ai singoli consiglieri, a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta municipale, a scanso del provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico del 1915, n. 148.

Neppure detto estremo tentativo, però, conseguiva l'effetto voluto, in quanto anche tali sedute risultavano infruttuose per mancato intervento di dieci dei venti consiglieri.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante reiterate formali diffide, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 15 gennaio 1976, n. 142/13.4, ha proposto a norma del citato art. 323 lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Teverola (Caserta) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parare espresso nell'adunanza del 27 febbraio 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Teverola (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Vincenzo Madonna.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado le reiterate diffide del prefetto, il consiglio comunale di Teverola (Caserta) non ha provveduto all'elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 febbraio 1976;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teverola (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1976

LEONE

COSSIGA

(8187)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Modificazioni alla composizione della commissione medica provinciale di Macerata per l'accertamento delle condizioni psico-fisiche dei mutilati e minorati ai fini della abilitazione alla guida di moto e autoveicoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 481 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960, registro n. 79, foglio n. 16, con il quale sono state nominate le commissioni mediche provinciali per l'accertamento delle condizioni fisiche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1965, registro n. 102, foglio n. 115, con il quale sono state apportate variazioni alla composizione della commissione medica provinciale di Macerata nominata con il citato decreto ministeriale 21 marzo 1960;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica della composizione della commissione medica provinciale di Macerata;

Esaminata la proposta del medico provinciale di Macerata di cui alla lettera n. 2/VI del 20 gennaio 1976;

Decreta:

La commissione medica provinciale di Macerata risulta composta dai seguenti membri:

medico provinciale;

ufficiale sanitario, titolare dell'ufficio comunale di igiene;

medico militare.

In caso d'impedimento o di assenza dei membri di cui sopra le relative funzioni di accertamento potranno essere svolte dai rispettivi sostituti.

Roma, addì 24 marzo 1976

Il Ministro: MARTINELLI

(8189)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C. - Salento industrie chimiche, in Lecce.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.C. - Salento industrie chimiche, di Lecce, con effetto dal 1° settembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C. - Salento industrie chimiche, di Lecce, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8344)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 1° luglio 1976, concernente modificazioni al decreto sopra indicato relativo al regime delle importazioni delle merci;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei vestiti completi di fibre tessili sintetiche della voce doganale ex 61.01 B III b.2 codice 530 e dei calzoni e calzoncini di fibre tessili sintetiche della voce doganale ex 61.01 B III c.2 codice 630, originari della Romania, è soggetta al regime della autorizzazione ministeriale.

Pertanto, il regime previsto per l'importazione delle merci elencate nella pagina 55 dell'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene modificato come indicato nella pagina allegata al presente decreto, che sostituisce la precedente.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 14 luglio 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(*Segue*)	(*Segue*)					
60.05	B. altri:			A (1)		
910	*I. di lana o di peli fini*					A
950	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A
980	*III. di altre materie tessili*					A (3)
ex 61.01	**Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:**					
110	*A. impermeabili: I: confezionati con tessuti impregnati o spalmati delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12*			A (1) (6)	A	
	B. altri:					
	I. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse da fuochisti ed altri indumenti da lavoro:					
210	*a. di cotone*			A (1) (2)	A	
290	*b. di altre materie tessili*			A (1) (2)		
	II. indumenti speciali da sport:					
350	*b. di cotone*				A	
	III. non nominati:					
	a. cappotti, soprabiti, mantelli, e simili:					
410	*1. di lana o di peli fini*			A (1) (6)		
450	*2. di cotone*			A (1) (6)	A	
490	*3. di altre materie tessili*			A (1) (6)		
	b. vestiti completi:					
510	*1. di lana, di peli fini*			A (7)		
530	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (7)	A (9)	
550	*3. di fibre tessili artificiali*			A (7)		
570	*4. di cotone*			A (7)	A	
590	*5. di altre materie tessili*			A (7)		
	c. calzoni e calzoncini:					
610	*1. di lana o di peli fini*			A (*a*)		
630	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (*a*)	A (9)	
650	*3. di fibre tessili artificiali*			A (*a*)		
670	*4. di cotone*			A (*a*)	A	
690	*5. di altre materie tessili*			A (*a*)		
	d. giacche e giacchette:					
710	*1. di lana o di peli fini*			A (7)		
730	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (7)		
750	*3. di fibre tessili artificiali*			A (7)		
770	*4. di cotone*			A (7)	A	
790	*5. di altre materie tessili*			A (7)		
	e. altri:					
910	*1. di lana o di peli fini*			A (1)		
930	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (1)		
950	*3. di fibre tessili artificiali*			A (1)		
970	*4. di cotone*			A (1)	A	
990	*5. di altre materie tessili*			A (1)		
61.02	**Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:**					
	A. manufatti per bambini piccoli (bébés):					
010	*I. di cotone*				A	A (4)
090	*II. di altre materie tessili*					A
	B. altri:					
110	*I. impermeabili confezionati con tessuti impregnati o intonacati delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12*			A (1) (6)		A (5)
	II. non nominati:					
	a. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse ed altri indumenti da lavoro:					
210	*1. di cotone*			A (1) (2)	A	A (4)
230	*2. di altre materie tessili*			A (1) (2)		A
(*Segue*)	(*Segue*)					

(*a*) = (1) (7) (8).
(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Esclusi grembiuli, camiciotti e spolverini.
(3) Regime sospeso limitatamente ai prodotti di cotone.
(4) Regime sospeso.
(5) Regime sospeso, limitatamente ai prodotti di cotone e agli impermeabili del tipo soprabito.
(6) Limitatamente agli impermeabili del tipo soprabito, originari della Corea del Sud e di Hong Kong.
(7) Soltanto origine Corea del Sud e Hong Kong.
(8) Soltanto origine Macao e Singapore, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari di Singapore.
(9) Soltanto origine Romania.

(8402)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea, conclusa a Praga il 28 agosto 1973.

Il 16 giugno 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge 24 febbraio 1975, n. 107, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 18 aprile 1975, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea, conclusa a Praga il 28 agosto 1973.

In conformità dell'art. 3 la convenzione è entrata in vigore il 16 giugno 1976, con effetto per i redditi ed il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea a partire dal 1° gennaio 1966.

(8102)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 6 Industria, foglio n. 35, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Remo Gaetano Fricano, avverso il decreto ministeriale 12 giugno 1971, n. 5548.

(8202)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 19 giugno 1976, n. 4272 - Divisione 2ª, l'istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Mildred Luthardt ved. Salvi Cristiani, consistente in denaro ed in titoli depositati presso la Banca commerciale italiana, sede di Milano, per un valore di L. 105.870.000.

(8229)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 69, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 15 gennaio 1973 dal prof. Pietro Vinci, avverso il riconoscimento, ai fini della progressione economica, della campagna di guerra 1943.

(7960)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 387, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 14 febbraio 1975 (n. 1870/72) il ricorso straordinario proposto dal sig. Vincenti Angelo — censore di disciplina presso l'istituto tecnico agrario di Lecce — avverso la deliberazione 27 gennaio 1971 del consiglio di amministrazione dello istituto, con la quale veniva confermato al vice censore ragioniere Francesco Cudazzo l'incarico della vigilanza generale del convitto annesso all'istituto.

(8234)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Artigiani dell'A.P.L.A. di Parma, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 24 ottobre 1949, rep. n. 1550, reg. soc. n. 2891;

2) società cooperativa edilizia Aurora, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 6 aprile 1955, rep. n. 5824, reg. soc. n. 3590;

3) società cooperativa di produzione e lavoro Gestione cooperativa caffè ristoranti, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 28 agosto 1945, rep. n. 8333, registro soc. n. 2093;

4) società cooperativa edilizia Ilaria, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 10 novembre 1963, rep. n. 20172, reg. soc. n. 4924;

5) società cooperativa edilizia Il Focolare, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 31 ottobre 1957, rep. n. 10310, reg. soc. n. 3822;

6) società cooperativa mista Pik-Club (Parma), in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 7 gennaio 1952, rep. n. 2792, reg. soc. n. 3150;

7) società cooperativa edile Speranza, in Parma, costituita per rogito Feci in data 22 ottobre 1955, rep. n. 2461, reg. società n. 3632;

8) società cooperativa edilizia Donatella Di Baganzola, in Baganzola di Golese (Parma), costituita per rogito Marchi in data 20 aprile 1968, rep. n. 72887, reg. soc. n. 5775;

9) società cooperativa di produzione e lavoro fra muratori, braccianti ed affini, L'Alpina, in Bazzano di Neviano Arduini (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 7 maggio 1952, rep. n. 8059/4963;

10) società cooperativa trasporto autotrasporti Calestanese, in Calestano (Parma), costituita per rogito Micheli in data 19 dicembre 1945, reg. soc. n. 2243;

11) società cooperativa edilizia Val Baganza, in Calestano (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 19 luglio 1964, rep. n. 7085/4110, reg. soc. n. 5087;

12) società cooperativa edilizia La Felinese fra lavoratori agricoli, in Felino (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 4 aprile 1962, rep. n. 17671, reg. soc. n. 4465;

13) società cooperativa di produzione e lavoro unione operaia La Fluviale, in Mezzano Inferiore di Mezzani (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 11 novembre 1947, rep. n. 991, reg. soc. n. 2665;

14) società cooperativa di consumo di Montechiarugolo, in Montechiarugolo (Parma), costituita per rogito Alpi in data 8 dicembre 1945, rep. n. 1259, reg. soc. n. 2239;

15) società cooperativa Giardino, cooperativa edilizia fra lavoratori agricoli (Noceto), in Noceto (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 10 aprile 1962, rep. n. 17708, registro società n. 4475;

16) società cooperativa edilizia La Rocca fra lavoratori agricoli dipendenti, in S. Lazzaro di Parma (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 4 febbraio 1962, rep. n. 17445, reg. soc. n. 4415;

17) società cooperativa agricola Libertà, in San Secondo Parmense (Parma), costituita per rogito Bandini in data 16 settembre 1945, rep. n. 13162/8232, reg. soc. n. 2187;

18) società cooperativa pesca Pescatori, in Sissa (Parma), costituita per rogito Bandini in data 11 giugno 1951, repertorio n. 2878/1488, reg. soc. n. 3103;

19) società cooperativa edilizia Gambalone (Sorbolo), in Sorbolo (Parma), costituita per rogito Aminta Rota in data 6 aprile 1962, rep. n. 4199/2032, reg. soc. n. 4507;

20) società cooperativa edilizia Ideale fra lavoratori (Torricella di Sissa-Parma), in Torricella di Sissa (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 21 febbraio 1960, repertorio n. 14424, reg. soc. n. 4096;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Alpina Varlonda, già L'Alpina, in Trefiumi di Monchio delle Corti (Parma), costituita per rogito Micheli in data 28 gennaio 1951, rep. n. 1085, reg. soc. n. 3044;

22) società cooperativa edilizia Sette Note, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 15 novembre 1963, rep. n. 29557, reg. soc. n. 3715;

23) società cooperativa edilizia Soccorrina, in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 5 giugno 1963, rep. n. 13657, reg. soc. n. 1586;

24) società cooperativa edilizia 5 Giugno fra dipendenti della Ing. C. Olivetti & C., in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 10 giugno 1963, rep. n. 34708/12346, registro soc. n. 1053;

25) società cooperativa agricola Quadrifoglio, in Nus (Aosta), costituita per rogito Brastenta in data 29 febbraio 1968, rep. n. 2412, reg. soc. n. 888;

26) società cooperativa di produzione e lavoro La Garganica, in Ischitella (Foggia), costituita per rogito De Majo in data 9 novembre 1955, rep. n. 8912, reg. soc. n. 199;

27) società cooperativa di produzione e lavoro La Fiduciaria, in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Landriscina in data 20 marzo 1954, rep. n. 12443, reg. società n. 1532;

28) società cooperativa edilizia Apulia, in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 26 aprile 1960, rep. n. 17570, reg. soc. n. 2493;

29) società cooperativa edilizia Michelangelo, in Arezzo, costituita per rogito Sorrentino in data 23 gennaio 1964, repertorio n. 30673, reg. soc. n. 1619;

30) società cooperativa agricola Ceriolo, in Castiglion Fiorentino, frazione Manciano (Arezzo), costituita per rogito Martone in data 17 marzo 1964, rep. n. 6526/1216, reg. soc. n. 1630;

31) società cooperativa popolare di consumo di Foiano della Chiana, già, cooperativa popolare di consumo, in Foiano della Chiana (Arezzo), costituita per rogito Collica in data 4 febbraio 1945, rep. n. 130/66, reg. soc. n. 337;

32) società cooperativa edilizia La Banchina, in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 12 novembre 1963, repertorio n. 54548, reg. soc. n. 4326;

33) società cooperativa di produzione e lavoro Fratellanza e lavoro, in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 24 febbraio 1966, rep. n. 29532, reg. soc. n. 4615;

34) società cooperativa edilizia Speranza, in Pisa, costituita per rogito Landini in data 23 ottobre 1958, rep. n. 8751/62, registro soc. n. 2499;

35) società cooperativa edilizia Bellaria, in Pontedera (Pisa), costituita per rogito Ciampi in data 8 febbraio 1959, rep. numero 29408, reg. soc. n. 2523.

(8072)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 14 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	837,40	837,40	837 —	837,40	837,50	837,38	837,50	837,40	837,40	837,40
Dollaro canadese	863,75	863,75	863 —	863,70	864 —	863,73	864 —	863,75	863,75	863,75
Franco svizzero	338,40	338,40	338,80	338,40	338,25	338,35	338,30	338,40	338,40	338,40
Corona danese	136,10	136,10	135,90	136,10	136 —	136,08	136,02	136,10	136,10	136,10
Corona norvegese	150,14	150,14	150,30	150,14	150,25	150,10	150,15	150,14	150,14	150,15
Corona svedese	187,45	187,45	187,60	187,45	187,50	187,43	187,56	187,45	187,45	187,45
Fiorino olandese	306,89	306,89	307 —	306,89	306,85	306,85	306,96	306,89	306,89	306,90
Franco belga	21,088	21,088	21,10	21,088	21,10	21,05	21,0850	21,088	21,088	21,10
Franco francese	175,03	175,03	174,80	175,03	175 —	175 —	175 —	175,03	175,03	175,05
Lira sterlina	1492,80	1492,80	1493 —	1492,80	1493,50	1492,75	1492,25	1492,80	1492,80	1492,80
Marco germanico	325,19	325,19	325,10	325,19	325,25	325,15	325,15	325,19	325,19	325,20
Scellino austriaco	45,69	45,69	45,55	45,69	45,70	45,65	45,75	45,69	45,69	45,70
Escudo portoghese	26,78	26,78	26,75	26,78	26,70	26,75	26,76	26,78	26,78	26,78
Peseta spagnola	12,3315	12,3315	12,33	12,3315	12,30	12,30	12,3325	12,3315	12,3315	12,35
Yen giapponese	2,86	2,86	2,86	2,86	2,860	2,85	2,8625	2,86	2,86	2,86

Media dei titoli del 14 luglio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,950
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,950
» 5 % (Ricostruzione)	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,450
» 5 % (Città di Trieste)	89,200
» 5 % (Beni esteri)	88,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,700
» 5,50 % » » 1968-83	77,050
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	79,200
» 6 % » » 1972-87	78,325
» 9 % » » 1975-90	87,125
» 9 % » » 1976-91	85,750

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,375
» poliennali 7 % 1978	89,925
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92 —
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,100
» » 9 % 1980	90,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	837,45
Dollaro canadese	863,875
Franco svizzero	338,350
Corona danese	136,06
Corona norvegese	150,145
Corona svedese	187,505
Fiorino olandese	306,925
Franco belga	21,086
Franco francese	175,01
Lira sterlina	1492,525
Marco germanico	325,175
Scellino austriaco	45,72
Escudo portoghese	26,77
Peseta spagnola	12,332
Yen giapponese	2,861

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso nazionale per opere d'arte da destinare all'abbellimento della nuova sede dell'archivio notarile distrettuale di S. Maria Capua Vetere.

Art. 1.

Il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso nazionale tra gli artisti italiani per l'esecuzione e collocazione di opere d'arte appresso indicate, da destinare all'abbellimento del fabbricato di nuova costruzione sito in S. Maria Capua Vetere, alla traversa privata di via Mario Fiore, di proprietà dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili ed adibito a nuova sede dell'archivio notarile distrettuale di quella città:

due pannelli decorativi a basso rilievo ceramicato delle dimensioni di metri 4 × 2,50 circa ciascuno aventi come soggetto « L'archivio e le sue funzioni »; tali pannelli verranno sistemati uno nell'atrio d'ingresso a destra entrando e l'altro al primo piano sulla parete ovest del salone per il pubblico.

I pannelli decorativi dovranno essere dati in opera secondo il predetto soggetto, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

La spesa prevista per entrambi i pannelli è di L. 5.000.000, (lire cinquemilioni) non suddivisibile.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare, per ciascuno dei due suindicati pannelli, i rispettivi bozzetti in scala 1:5, ed un particolare al vero eseguito nella stessa materia nella quale verranno eseguite le opere, accompagnate altresì da una relazione illustrativa del materiale impiegato ed eventualmente anche del sistema di illuminazione, nonchè del prezzo richiesto per entrambi i pannelli, nei limiti della spesa prevista di L. 5.000.000.

All'interno della busta chiusa e sigillata, contenente l'offerta del prezzo, l'artista dovrà segnare su apposito cartoncino o foglietto di carta le proprie generalità, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo.

I cennati bozzetti firmati dall'artista, dovranno portare la seguente intestazione « Concorso per le opere d'arte da collocarsi nella nuova sede dell'archivio notarile distrettuale di S. Maria Capua Vetere ».

Gli stessi dovranno essere firmati dall'artista e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione redatta su carta bollata da L. 700 e, dibitamente firmata, la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione del luogo ove le predette opere d'arte dovranno essere collocate e la piena accettazione di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno, che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 10.

In detta dichiarazione l'artista dovrà altresì precisare che il compenso per l'esecuzione delle menzionate opere d'arte, indicato nel precedente art. 1, è considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - Roma - c.a.p. 00154, entro le ore 12 del 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto, dopo trascorso il termine suindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza l'ufficio centrale archivi notarili del Ministero di grazia e giustizia non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà nominata e costituita secondo le vigenti disposizioni di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 237, art. 3, modificativa della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Art. 6.

Le decisioni della commissione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti ed essa giudicherà insindacabilmente con criteri fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere, avuto riguardo al particolare soggetto di cui al precedente art. 1.

Art. 7.

La commissione, dopo aver accertato la regolarità degli elaborati e dei documenti presentati dai concorrenti, formerà la graduatoria e designerà il vincitore del concorso per i due bozzetti.

Art. 8.

All'artista presentatore dei bozzetti vincitori verrà affidata l'esecuzione delle opere per la spesa di L. 5.000.000, comprensiva di tutti gli oneri specificati nello schema di lettera di impegno di cui al successivo art. 10, che precisa anche le modalità di pagamento.

Nessun compenso sarà corrisposto e, per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'esito del concorso.

Trascorso tale termine l'ufficio centrale archivi notarili del Ministero di grazia e giustizia non risponderà degli elaborati non ritirati declinando quindi ogni responsabilità per la loro conservazione.

I bozzetti prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Art. 10.

Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana o attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico dell'esecuzione e collocazione delle opere sulla base dello schema di lettera di impegno, nel quale verranno anche indicati il termine di ultimazione, il prezzo e le modalità di pagamento.

A richiesta, il citato ufficio centrale archivi notarili del Ministero di grazia e giustizia invierà, a mezzo raccomandata, lo schema di cui innanzi, ma non risponderà di eventuali ritardi e disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili ai fini della partecipazione al concorso.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte degli artisti concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

Sul pagamento in unica soluzione sarà trattenuta dall'amministrazione una aliquota pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale che sarà poi devoluto dalla stessa amministrazione all'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e scultori (già Cassa nazionale assistenza belle arti), con sede in Roma, via Nazionale n. 194/*A*, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1282.

Roma, addì 9 luglio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

(8204)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso undici posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare;
Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risultano disponibili nove posti;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1974, registro n. 45 Difesa, foglio n. 60, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a nove posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 25 e 26 novembre 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di maturità classica o maturità scientifica o diploma di perito tecnico industriale o nautico o diploma di geometra o diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche, di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D,* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.
Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.
Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1976
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 201

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . (provincia di . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a nove posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio con specializzazione . rilasciato da nell'anno scolastico . ,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: .

Data,

Firma (6)

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato);

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove consisteranno in:

una prova di cultura generale a sfondo tecnico.

Essa verterà sullo svolgimento di un tema di carattere generale connesso con l'impiego dell'energia nucleare od altro argomento di vasta risonanza nel campo tecnico scientifico e tenderà ad accertare il grado di cultura del candidato e la sua capacità di esporre in forma corretta, piana e sintetica i propri concetti;

una prova di carattere tecnico-professionale.

Essa verterà sulla trattazione di un argomento di carattere tecnico relativo alla materia compresa nelle prime quattro tesi del programma della prova orale (parte 1ª).

COLLOQUIO

La prova verterà sulle materie di cui alle seguenti prime quattro tesi indicate nella parte 1ª nonchè su una delle altre tesi di argomenti specializzati indicati nella parte 2ª, di cui il candidato indicherà la propria scelta nella stessa domanda di ammissione al concorso.

Il candidato dovrà dimostrare una chiara conoscenza dei principi fisici e dei concetti fondamentali, nonchè della loro connessione con le applicazioni pratiche. Dovrà altresì essere in grado di eseguire semplici calcoli relativi alla specializzazione da lui scelta.

Parte 1ª

Tesi 1. - Matematica.

Sistemi di equazione di grado superiore al 1°.
Logaritmi, decimali e neperiani, proprietà relative, uso delle tavole.
Rappresentazione grafica delle funzioni.
Elementi di trigonometria piana.
Tavole logaritmiche trigonometriche.
Applicazioni varie della trigonometria a problemi di carattere tecnico.

Tesi 2. - Fisica generale.

Meccanica:
moto uniforme e vario;
moto circolare e moto armonico;
forze, loro composizione e decomposizione;
coppie;
leggi della dinamica;
lavoro, energia e potenza;
conservazione dell'energia.

Metrologia meccanica:
uso di bilance e dinamometri;
misure di densità;
misure di lunghezza ed angoli;
misure di tempo;
misura di temperatura o di quantità di calore.

Termologia:
termometria;
calorimetria;

propagazione del calore;
cambiamento di stato;
il calore come energia.

Elettrologia ed elettrotecnica:

elettrostatica - il condensatore;
corrente elettrica continua e suoi effetti;
magnetismo ed elettromagnetismo;
induzione elettromagnetica;
la corrente alternata;
principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori;
cenni sui tubi elettronici. Diodo, triodo, tedredo;
cenni sui semiconduttori e sui transistori.

Ottica:

propagazione della luce. Riflessione e rifrazione;
specchi, prismi, lenti;
i principali strumenti ottici;
dispersione della luce, spettri;
cenni sull'interferenza, diffusione o polarizzazione della luce;
nozioni di fotometria.

Tesi 3. - *Chimica generale.*

Gli elementi chimici e le leggi delle loro combinazioni.
Sistema periodico degli elementi.
Cinetica chimica ed equilibri chimici.
Nozioni di termochimica ed elettrochimica.

Tesi 4. - *Fisica atomica e nucleare.*

Struttura atomica della materia.
Struttura del nucleo.
Radiazioni alfa, beta, gamma.
Il neutrone.
Cenni sugli strumenti di rilevazione e conteggio.
Cenni sul fenomeno della fissione.
I reattori nucleari - classificazione e principi di funzionamento.

Parte 2ª (tesi di argomenti specializzati)

Tesi 5. - *Fisica.*

Fisica atomica:

struttura atomica della materia;
struttura dell'atomo, modello di Rutherford;
atomo di bohr;
livelli energetici ed emissione di raggi X;
interazione delle radiazioni con la materia;
camera di Wilson.

Fisica nucleare:

fenomeni nucleari spontanei e provocati;
struttura del nucleo, le specie nucleari;
le radiazioni alfa, beta e gamma, il neutrone;
le leggi della disintegrazione radioattiva;
unità di misura della radioattività;
intensità e dose - concetti ed unità di misura.

Rilevazione e misura della radioattività:

principi generali sugli strumenti di rilevazione e di conteggio;
camera di ionizzazione, contatori proporzionali, contatori di Geiger-Muller;
schemi di circuiti elettronici per contatori di G.M. proporzionali e camere di ionizzazione;
fotomoltiplicatori;
rilevatori per neutroni;
analizzatore multicanale; principi di funzionamento ed impiego;
cenni sui principali tipi di dosimetri;
dose tollerabile e dose consentita;
effetto delle schermature, concetto di spessore.

Reattori nucleari:

reazioni nucleari - leggi generali. Bilancio energetico;
equivalenza massa energia;
difetto di massa; curva del difetto di massa relativo;
il fenomeno della fissione ed il fenomeno della fusione;
la reazione controllata;
formula dei quattro fattori;
il fattore di moltiplicazione effettivo;
il concetto di massa critica;
il reattore omogeneo ed il reattore eterogeneo;
cenni sui problemi di regolazione e controllo degli impianti nucleari;
cenni sulla strumentazione nucleare di un reattore;
classificazione dei reattori nucleari;
descrizione del reattore sperimentale del tipo a piscina.

Applicazioni particolari:

moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico;
cenni sull'ottica elettronica;
acceleratori di particelle (Van de Graaff, Cochroft e Walton ciclotrone, betatrone, sincrotrone);
spettrometro di massa;
cenni sulla produzione e misura dell'alto vuoto.

Misure di fisica:

generalità sugli strumenti ottici;
generalità sugli strumenti per misura di grandezze elettriche;
misure di correnti e tensioni;
misure di resistenza;
impiego dell'oscillografo a raggi catodici.

Tesi 6. - *Chimica.*

Chimica analitica:

nozioni di chimica analitica strumentale con riferimento alle leggi ed ai principi della chimica-fisica.

Radioattività:

generalità e leggi della radioattività;
radioisotopi naturali ed artificiali;
reazioni nucleari.

Chimica dei radioelementi:

chimica e metallurgia degli elementi transuranici;
chimica degli atomi « caldi »;
applicazione dei radioisotopi alla scienza, alla tecnica ed all'industria;
generalità sull'analisi per la radioattivazione.

Chimica delle radiazioni:

azioni chimiche delle radiazioni sui gas, sull'acqua, sulle soluzioni acquose;
cenni sulla radiolisi di composti organici e sull'azione delle radiazioni sullo stato solido.

Produzione e separazione dei radioisotopi:

tecnica dell'irraggiamento con neutroni;
attività specifica;
fenomeni chimici che accompagnano le reazioni nucleari;
separazione delle specie isotopiche e delle specie non isotopiche (metodi chimici, chimico-fisici, ed elettrochimici);
preparazione dei campioni per la misura della radioattività;
misure assolute dei radioisotopi.

Trattamenti chimici dei rifiuti radioattivi:

principi generali;
sistemi e metodi di trattamenti degli affluenti radioattivi;
recupero dei residui e stoccaggio in sicurezza.

Tesi 7. - *Elettronica.*

Generalità sui circuiti elettrici a regime ed in transitorio:
elementi dei circuiti elettrici;
fenomeni transistori nei circuiti elettrici;
circuiti in regime sinusoidale - risonanza;
accoppiamento dei circuiti, trasformazione di impedenza.

Tubi elettronici:

il fenomeno dell'emissione elettronica;
la conduzione elettrica nel vuoto;
diodo, triodo, tedrodo, pentodo, tubo a fascio;
il tubo a raggi catodici.

Circuiti con tubi elettronici:

l'amplificazione a tubi elettronici in c.c. ed in regime sinoidale;
fenomeni di instabilità e di distorsione, la reazione negativa;
l'amplificatore catodico;
l'amplificatore video;
circuiti discriminatori cimatori e fissatori, interruttori elettronici;
generatori a denti di sega;

circuiti a scatto;
multivibratori: astabile, monostabile, bistabile ed accoppiamento catodico;
oscillatore bloccato;
scala binaria.

Semiconduttori:

fisica dei semiconduttori;
diodo a cristallo;
transistore;
amplificatori e transistori.

Applicazioni particolari:

tubi a gas;
diodo a gas, tyratron;
stabilizzatori di tensione;
amplificatori magnetici e loro funzionamento;
cenni sulla strumentazione elettronica di un reattore nucleare.

Misure elettriche:

norme C.E.I.;
unità di misura delle grandezze elettriche;
misure di correnti e di tensioni;
misure di resistenza, capacità ed induttanza;
rilievo di curve caratteristiche di tubi elettronici e di transistori;
impiego dell'oscillografo a raggi catodici per la misura delle grandezze elettriche.

Tesi 8. - Meccanica.

Meccanica applicata alle macchine:

richiami di statica, cinematica e dinamica;
coppie cinematiche e meccanismi;
elementi di resistenza dei materiali;
attrito, lubrificazione;
coppie elementari, sistemi articolati, ruote di frizione, ruote dentate.

Macchine:

moto dei liquidi nei condotti;
macchine idrauliche operatrici;
circuiti oleodinamici;
generatori di vapore;
cicli delle principali macchine termiche, motrici ed operatrici;
turbine a vapore;
motori a combustione interna;
turbine a gas;
ventilatori e compressori;
frigoriferi.

Tecnologia meccanica:

materiali impiegati nelle lavorazioni meccaniche;
nozioni fondamentali sulle lavorazioni dei legnami al banco e con le macchine;
lavorazione dei metalli;
lavorazione per fusione;
lavorazione per deformazione plastica;
lavorazione per lettroerosione e per elettroscintillamento;
lavorazione per asportazione di truciolo;
descrizione delle principali macchine utensili;
saldature;
studi di lavorazione e determinazione dei tempi.

Elettrotecnica:

generatori di c.c. e di c.a.: principali caratteristiche, avviamento e regolazione;
motori a c.c. ed c.a., apparecchiature di protezione e di manovra;
trasformatori mono e polifase;
raddrizzatori e mutatori;
accumulatori elettrici e loro impiego;
macchina a raggi X.

Applicazioni particolari:

centrali termoelettriche a motori diesel;
impianti di riscaldamento e di condizionamento;
prove sui materiali;
prove non distruttive. Esami con raggi X e raggi gamma;
saldatura in atmosfera controllata.

Disegno e costruzione di macchine:

elementi di disegno meccanico;
esecuzione di disegni costruttivi di particolari ricavati da disegni di insieme;
criteri di determinazione delle tolleranze di lavorazione;
unificazione dei materiali, degli elementi e degli organi meccanici;
progettazione di attrezzature particolari.

La prova orale verterà inoltre sui seguenti argomenti:
nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento della Marina;
nozioni sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(7970)

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

E' disponibile nel ruolo del personale esecutivo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo un posto di coadiutore spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere al suindicato posto dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere all'anzidetto posto i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome, matricola . . . . . .
. . . se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Data di arruolamento nel Corpo . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . .

Data conseguimento pensione vitalizia .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . .

Data,

Firma . . .

Visto del comando . .

(8155)

Graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione alla Accademia di sanità militare interforze, corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici, anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1976, registro n. 7 Difesa, foglio n. 307, relativo alla graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione di venti allievi all'Accademia di sanità militare interforze, corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici, anno accademico 1975-76;

Considerato che il concorrente Borsani Fulvio Massimiliano (3°) ha rinunciato all'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze;

Considerato che il concorrente Lamanna Onofrio (14°) ha diritto di precedenza sul concorrente Berti Stefano (13°), in applicazione dell'art. 3 della legge 14 marzo 1968, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

I sottonotati concorrenti sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso per l'ammissione al 1° Anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze, corpo sanitario della Marina militare, anno accademico 1975-76, di cui alle premesse, con decorrenza 1° novembre 1975:

1° *Anno - Facoltà di medicina e chirurgia*:

1) Lenoci Luigi .	26,50
2) Vigliano Rodolfo	25,44
3) Galli Roberto .	24,05
4) Lupo Luciano	23,61
5) de Saraca Massimo	23,50
6) Manca Giorgio	23,11
7) Sabattini Cesare .	23
8) Cocciolo Maurizio	21,94
9) Umile Alberto	21
10) Lazzeretti Stefano	20,83
11) Cirillo Vincenzo	20,66
12) Lamanna Onofrio .	20,50
13) Berti Stefano	20,50
14) Lombardi Roberto	20,27
15) Bartelloni Andrea .	20,11
16) Anastasio Gerardo	19,66
17) Spigarelli Andrea .	19
18) Mancarella Valter	18,88
19) Mazza Antonio	18,50
20) Matera Vincenzo	18

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 aprile 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1976
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 323

(8082)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine utile per la presentazione dei progetti-offerta relativi all'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, e successive modificazioni, recante disposizioni per la esecuzione di opere pubbliche dello Stato;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, ratificato con modifiche dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente gli interventi per la salvaguardia di Venezia;

Considerato che il Governo, in attuazione dell'art. 2 di detta legge, con deliberazione in data 27 marzo 1975, ha approvato gli « indirizzi » per la formazione del piano comprensoriale di Venezia e del suo entroterra ed ha stabilito che per la soluzione del problema si debba procedere mediante appalto-concorso internazionale da espletare nel termine massimo di dodici mesi;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 404, che detta norme per la indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici;

Visto il bando di appalto-concorso all'uopo predisposto ed approvato con decreto ministeriale 11 settembre 1975;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici 30 giugno 1976, n. 573;

Ritenuto che il Governo, con deliberazione del 30 giugno 1976, ha previsto nel quadro degli « indirizzi », a suo tempo fissati, un nuovo termine per l'appalto-concorso internazionale di cui sopra, stabilendo detto termine al 31 dicembre 1976;

Ritenuta quindi la necessità di prorogare al 31 dicembre 1976 il termine già stabilito con il decreto ministeriale 11 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione dei progetti-offerta di cui all'art. 5 del bando di appalto-concorso internazionale per gli interventi intesi ad assicurare l'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e l'abbattimento delle acque alte nei centri storici, è prorogato fino alle ore dodici del giorno 31 dicembre 1976.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inviato, in copia, all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Roma, addì 12 luglio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(8363)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissioni esaminatrici del pubblico concorso, per soli esami, a venti posti di guardiano in prova, per i compartimenti di Venezia e Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 2208, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a venti posti di guardiano in prova per le esigenze dei compartimenti di Venezia e Milano;

Delibera:

Le commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse per i compartimenti di Venezia e Milano sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:

De Meo dott. ing. Egidio, primo dirigente.

Membri:

Angelini cav. Sergio, segretario superiore di 1ª classe;
Voltolina cav. Giancarlo, segretario superiore.

Segretario:

Boldrin Gastone, segretario.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:

Venuti dott. Ottorino, ispettore capo r.e.

Membri:

Paina rag. Luigi, segretario superiore;
Sivocci rag. Giuseppe, segretario superiore.

Segretario:

Di Guglielmo Antonio, segretario.

Roma, addì 24 giugno 1976

p. *Il direttore generale*: SEMENZA

(8156)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di primo ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laueati in ingegneria, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1975, registro n. 6, foglio n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dodici posti di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dodici posti di primo ispettore in prova di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Damiano dott. Giambattista, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Massarani prof. Eugenio, incaricato di impianti meccanici nel Politecnico di Milano;
Catania prof. Mario, incaricato di statistica delle strutture prefabbricate nel Politecnico di Milano;
Figliolia ing. Ilde, dirigente superiore;
Cataldo dott. Salvatore, primo dirigente.

Segretario:

Ielo dott. Luigi, consigliere.

La relativa spesa di L. 900.000 (novecentomila) graverà sul cap. 1093 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 291

(8240)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito del concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Enna

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Enna;
Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto il verbale delle operazioni di concorso in data 24 giugno 1976 rassegnato dalla commissione giudicatrice dal quale si rileva che il dott. Giuseppe Lombardo, unico candidato al concorso stesso, ha riportato il punteggio complessivo di punti 61,75 su 132;
Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Sono approvate le risultanze del verbale della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa dandosi atto che l'unico candidato dott. Giuseppe Lombardo ha riportato la votazione di punti 61,75 su 132.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(8157)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico igienista vacanti nel comune di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/AG/5529 del 29 maggio 1976 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di medico igienista del comune di Roma;
Visti i titoli di precedenza e preferenza esibiti dai candidati risultati idonei;

Decreta:

I seguenti candidati, utilmente classificatisi nella relativa graduatoria di merito, sono dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di medico igienista del comune di Roma, sotto condizione del possesso dei requisiti di legge:

1) Di Vincenzo Annalisa;
2) Centioni Donatella;
3) Izzo Elena;

4) Marzari Marina;
5) Massara Luigi;
6) Peronace Maria Laura;
7) Allocca Amalia;
8) De Luca Pietro;
9) Mascellino Vittorio;
10) Bonanni Grazia;
11) Talarico Vincenzo;
12) Grassi Antonio;
13) Pierucci Alessandro;
14) Mastropietro Genoveffa;
15) Iacoviti Silvia;
16) Cirillo Antonio;
17) Rovetta Sergio;
18) Ditta Guido Vincenzo;
19) Viglione Giuseppe;
20) Ausili Giuliana;
21) Pietroletti Alfredo;
22) Mattiacci Maria;
23) Dell'Aia Vincenzo;
24) Pagliarone Cosimo;
25) Bucciarelli Bruno;
26) Mirigliano Francesco;
27) Marini Massimo.

Il comune di Roma procederà alla nomina dei predetti previa esibizione, da parte degli stessi, dei documenti indicati nel relativo bando ed attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego.

Roma, addì 16 giugno 1976

Il medico provinciale: DI STEFANO

(8453)

OSPEDALE CIVILE DI THIESI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiesi (Sassari).

(8248)

OSPEDALE «CAV. R. APICELLA» DI POLLENA TROCCHIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti dirito, scade alle ore 12 del 30 luglio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(8365)

OSPEDALE CIVILE DI BIBBIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(8255)

OSPEDALE «BASSO RAGUSA MARIO» DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Militello in Val di Catania (Catania).

(8253)

OSPEDALE «S. MARIA DI MISERICORDIA» DI ALBENGA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(8250)

OSPEDALE CIVILE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(8254)

OSPEDALE CIVILE « S. PELLEGRINO » DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(8252)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(8367)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(8251)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(8366)

OSPEDALE « C. MAGATI » DI SCANDIANO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(8249)

OSPEDALE « CADUTI BOLLATESI » DI BOLLATE

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bollate (Milano).

(8256)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. DA PROCIDA » DI SALERNO

Concorso a due posti di aiuto di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno.

(8257)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 1976, n. 10.

Snellimento procedure riforma edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 25 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *A*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituita dalla seguente:

« *A*) L'incremento del patrimonio edilizio di abitazioni dell'istituto, destinato in locazione alla generalità delle famiglie e delle persone anziane, a più basso reddito, ai sensi della legislazione provinciale ed a case-albergo per lavoratori e studenti mediante:

1) la costruzione o l'acquisto di nuove costruzioni a scopo residenziale con finanziamento a totale carico della provincia o mediante contributi corrisposti in misura costante per 35 anni commisurati alla spesa riconosciuta ammissibile. L'acquisto può riguardare anche costruzioni in aree non riservate all'edilizia abitativa agevolata, purchè le costruzioni non siano occupate, le abitazioni corrispondano allo standard popolare ed il loro prezzo non superi la spesa che l'istituto avrebbe sostenuto per una costruzione dello stesso tipo nella medesima zona su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata.

Il prezzo di acquisto viene stabilito dall'ufficio tecnico provinciale secondo i criteri dell'art. 28, secondo comma.

In caso di esecuzione immobiliare nei confronti di proprietari di abitazioni realizzate od acquistate con le agevolazioni di cui alla presente legge, l'istituto è autorizzato ad acquistare l'abitazione per un prezzo non superiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 28, secondo comma.

Il precedente proprietario ha diritto all'assegnazione in locazione dell'abitazione se raggiunge almeno 25 punti a norma del regolamento di esecuzione all'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e qualora si impegni a pagare un canone di locazione iniziale corrispondente alla rata annuale di ammortamento, che per un'abitazione equivalente dovrebbe essere pagata da un socio delle cooperative di cui alla successiva lettera *B*), il quale viene aumentato in ragione degli aumenti operati dall'istituto per i propri canoni di locazione.

L'istituto accantona l'ammontare annuo dei canoni di locazione al netto delle spese generali e di amministrazione, nonchè di manutenzione ordinaria in un conto speciale.

L'istituto accantona nel conto speciale di cui al comma precedente anche i canoni netti riscossi per la locazione degli alloggi di proprietà della provincia di Bolzano, soggetti all'assegnazione in locazione ai sensi della parte quinta della presente legge, e ad esso affidati in amministrazione.

I mezzi depositati nel conto speciale di cui ai commi precedenti sono utilizzati per gli interventi di cui alla presente lettera nel programma di interventi di cui all'art. 4. Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dall'istituto in trenta anni con rate annuali costanti senza interessi;

2) la manutenzione straordinaria ed il risanamento delle abitazioni di proprietà dell'istituto o ad esso affidate in amministrazione finanziate in base al programma di interventi di cui all'art. 4 con i mezzi depositati nel conto speciale di cui al numero precedente e con contributo in conto capitale ».

All'art. 2, primo comma, lettera *B*), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto quanto segue:

« I contratti di finanziamento, deliberati dal C.E.R., vengono firmati dal presidente e ricevuti dal segretario dello stesso C.E.R., il quale ne cura anche la conservazione ».

All'art. 2, primo comma, lettera *C*), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto quanto segue:

« Il C.E.R. può disporre che nel bando di cui all'art. 43 una parte degli alloggi deve essere riservata agli emigrati all'estero ».

All'art. 2, primo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunta la seguente lettera:

« *K*) La concessione di contributi per il risanamento edilizio di edifici nei centri abitati, delimitati come zone « A » nei piani urbanistici comunali e non ricadenti nelle zone minacciate da spopolamento, al fine di creare alloggi standard popolare ».

All'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, vengono aggiunti i seguenti commi:

« Le agevolazioni previste dalle lettere *E*) ed *F*) non possono essere richieste qualora per lo stesso scopo esistano agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.

Ai richiedenti già ammessi alle agevolazioni di cui al secondo comma della lettera *E*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, abrogato con legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, il contributo è concesso nella misura occorrente, affinchè i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni anche per la eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, oneri fiscali e vari, nonchè spese accessorie, in misura superiore al cinque per cento annuo, pari al 2,5 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale ».

Art 2.

Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alla espropriazione degli immobili per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse provinciale, per l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata e di aree destinate ad insediamenti produttivi; per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresi i parchi pubblici; per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali o catastrofi, nonchè per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali e dei parchi e riserve naturali previsti alla lettera *c*) dell'art. 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n 16 ».

Art. 3.

Dopo l'art. 7 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene inserito il seguente art. 7-*bis*:

« Se un'area in base alle indicazioni di piano urbanistico comunale, di piano di attuazione o di piano di risanamento è soggetta all'esproprio e se sussiste la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale, l'ente espropriante può chiedere al presidente della giunta provinciale di determinare con decreto l'indennità provvisoria di esproprio in base ai criteri stabiliti dagli articoli 12 e 13.

Il decreto è notificato a cura dell'ente espropriante ai proprietari delle aree, i quali entro trenta giorni possono dichiarare per iscritto se intendono accettare l'indennità; la relativa dichiarazione deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio. In caso di accettazione l'indennità diventa definitiva e viene aumentata del 10 per cento.

L'ente espropriante e le persone o gli enti a favore dei quali si procede all'esproprio, entro quarantacinque giorni dalla ricevuta della dichiarazione di accettazione del proprietario devono depositare presso il tesoriere provinciale l'indennità di esproprio. Dietro presentazione della dichiarazione di accettazione e delle quietanze di deposito il presidente della giunta provinciale emette il decreto di esproprio.

Il tesoriere provinciale provvede al pagamento dell'indennità di esproprio in base al nullaosta del dirigente dell'ufficio provinciale preposto all'espropriazione.

In caso di mancata accettazione dell'indennità offerta da parte dei proprietari degli immobili si procede a norma dell'art. 8 ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Il decreto è comunicato ai proprietari espropriandi ed all'espropriante diverso dalla provincia nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o, a mezzo del messo comunale, con l'avviso dell'avvenuto deposito della relazione dell'ufficio tecnico provinciale nella segreteria del comune ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di esproprio e pure aumentata del 10 per cento qualora i proprietari nel termine di cui al comma precedente non propongono opposizione alla stima ai sensi del successivo art. 14 ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta provinciale, su richiesta dello espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto al terzo comma dell'art. 10, pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'art. 8. Il decreto del presidente della giunta provinciale deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo del messo comunale ed intavolato nel libro fondiario in termini di urgenza. Il decreto del presidente della giunta provinciale costituisce provvedimento definitivo ».

Il secondo comma è abrogato.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'area da espropriare, non compresa in un centro edificato, e coltivata direttamente dal proprietario o appartiene ad un'azienda agricola condotta dal proprietario, la indennità di espropriazione determinata ai sensi del primo comma dell'art. 12 è moltiplicata per il coefficiente 2,5 e se l'area ha le caratteristiche di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, per il coefficiente 3 ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Entro trenta giorni dall'avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico provinciale, ai sensi del secondo comma dell'art. 9, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima dello ufficio tecnico provinciale davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato alla provincia ».

Art. 9.

L'art. 15 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« L'occupazione d'urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del presidente della giunta provinciale, nel quale è determinata l'indennità di occupazione. Tale decreto è notificato al proprietario ed all'occupante nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo del messo comunale e perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di sei mesi dalla sua emanazione.

L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso.

L'indennità di occupazione è dovuta per ciascun anno nella misura dell'interesse legale dell'indennità di espropriazione determinata a norma degli articoli 12 e 13 e per ciascun mese o frazione di mese nella misura di 1/12 dell'indennità annua. Il pagamento dell'indennità di occupazione è fatto con rate semestrali che decorrono dalla data di notifica del decreto.

Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato alla provincia entro trenta giorni dalla notifica del decreto di occupazione ».

Art. 10.

Dopo l'art. 15 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene inserito il seguente art. 15-*bis*:

« Il decreto di occupazione di urgenza è annotato a richiesta del presidente della giunta provinciale nel libro fondiario e contemporaneamente egli ordina il deposito di un'anticipazione sull'indennità di esproprio. L'anticipazione non può superare il 90 per cento dell'indennità e se si tratta di area occupata, a norma degli articoli 26 e 29, prima della costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni ai sensi dell'articolo 21, l'anticipazione non può superare il 45 per cento dell'indennità di esproprio determinata nel decreto di occupazione, aumentata del 10 per cento. Il deposito dell'anticipazione può essere ordinato solamente in caso di accettazione scritta dell'indennità di esproprio. Il tesoriere provinciale provvede al pagamento dell'anticipazione sull'indennità di esproprio in base al nullaosta del dirigente dell'ufficio provinciale preposto alle espropriazioni, al quale compete l'accertamento della proprietà e libertà dell'area.

L'annotazione del decreto di occupazione d'urgenza costituisce richiesta di esproprio, fatta salva la partecipazione dell'espropriando alla costituenda comunione e/o alla divisione materiale dei terreni ai sensi dell'art. 21, se si tratta di aree comprese in una zona di espansione a norma dell'art. 16.

L'annotazione nel libro fondiario può essere effettuata per tutti gli espropri previsti dall'art. 7 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e relative modifiche ».

Art. 11.

All'art. 18 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente comma:

« Se in una zona di espansione sono comprese aree di proprietà del comune o di un altro ente pubblico o di cooperativa edilizia fruente di mutuo agevolato, la rispettiva volumetria deve essere destinata interamente all'edilizia abitativa agevolata e/o ad opere di urbanizzazione secondaria. Il prezzo di cessione è determinato con decreto del presidente della giunta provinciale a norma dell'art. 9 ».

Art. 12.

All'art. 26, secondo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, le parole « ad essa si applica il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 » sono sostituite da quanto segue: « nella deliberazione deve essere accertato che al momento della assegnazione non esistano cause di esclusione a norma dell'art. 4, lettere *b*) e *c*) della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e del comma precedente ».

Art. 13.

All'ultimo comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente periodo: « Per alienazione si intende quella volontaria ».

Art. 14.

Dopo l'art. 29-*bis* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene inserito il seguente art. 29-*ter*:

« Le cooperative beneficiarie dell'anticipazione di cui al precedente articolo e/o della garanzia di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, sono obbligate entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento o deposito dell'indennità di espropriazione di cui al terzo comma dell'articolo 10, a pagare o depositare il relativo importo.

In caso di inosservanza, il comitato edilizia residenziale è autorizzato a revocare tutte le agevolazioni concesse alla cooperativa e di iniziare la procedura per il trasferimento della esecuzione del programma edilizio, compreso il trasferimento della proprietà dell'area e della costruzione, all'istituto. L'istituto subentra in tutti i rapporti finanziari della cooperativa relativi all'esecuzione del programma edilizio e potrà stipulare con i soci prenotatari od assegnatari degli alloggi a contratto di locazione a condizione che siano in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di alloggi in locazione.

Per l'acquisizione dell'area, per il completamento del programma edilizio e per l'eventuale rimborso delle somme apportate dai soci da parte dell'istituto, il comitato edilizia residenziale concede il necessario contributo integrativo attingendo ai mezzi destinati per integrazioni nel programma di interventi di cui all'art. 4.

Per far fronte alle spese derivanti dall'ammortamento del mutuo edilizio non coperte dal contributo provinciale, l'istituto è autorizzato a prelevare le corrispondenti somme dal conto speciale di cui all'art. 2, lettera *A*), primo comma ».

Art. 15.

All'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi a fondo perduto ed i mutui per l'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa egovolata vengono integrati in base al rendiconto finale fino a raggiungere il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta dal comune ».

Art. 16.

Dopo l'art. 33 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene inserito il seguente art. 33-*bis*:

« Il comitato edilizia residenziale è autorizzato, valendosi delle giacenze del fondo di rotazione di cui all'art. 32, a concedere all'istituto anticipazioni sui mutui originari o suppletivi in corso di concessione di cui all'articolo precedente. Le anticipazioni sono concesse fino al 40 per cento del mutuo e sono rimborsate dall'istituto all'atto dell'erogazione delle rate del mutuo ».

Art. 17.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti:

« Il piano di attuazione predisposto dal comune rispettivamente dal consorzio dei comuni è trasmesso previa deliberazione della giunta comunale, rispettivamente della giunta consorziale, a cura del sindaco rispettivamente del presidente del consorzio dei comuni, all'amministrazione provinciale. La giunta provinciale provvede entro i termini di cui all'art. 21 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, ed in caso di approvazione puo apportare le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona, nonché l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.

Il piano di attuazione predisposto dall'amministrazione provinciale viene approvato dalla giunta provinciale, previo deposito per trenta giorni presso la segreteria del comune o dei comuni in cui si trova la zona ».

Art. 18.

Dopo l'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene inserito il seguente art. 34-*bis*:

« Nelle zone destinate ad insediamenti produttivi, definite di interesse provinciale nel regolamento di esecuzione di cui al primo comma dell'art 34, la giunta provinciale può assegnare i terreni procedendo all'occupazione d'urgenza a norma dell'articolo 15, e se si tratta di insediamenti ammessi a contributi statali o provinciali o comunque ritenuti urgenti per assicurare la continuità del livello occupazionale, l'assegnazione ed occupazione puo avvenire anche prima dell'approvazione del piano di attuazione.

Il sindaco del comune in cui si trova la zona rilascia la licenza edilizia in base alla sola delibera di assegnazione ».

Art. 19.

All'art. 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Per raggiungere gli obiettivi provinciali dell'assetto territoriale stabiliti nel capitolo XII del programma di sviluppo approvato dal consiglio provinciale il 3 febbraio 1968, la giunta provinciale può ammettere i soggetti in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, all'assegnazione di abitazioni acquisite in base ad interventi straordinari ed agevolmente raggiungibili dal posto di lavoro sito in comuni, sede di zone destinate ad impianti produttivi di interesse provinciale e di centri direzionali di importanza comprensoriale ».

Art. 20.

La lettera *b*) dell'art. 45 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituita dalla seguente:

« *b*) da un memoro del consiglio di amministrazione dell'istituto ».

Art. 21.

L'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

« L'importo dei singoli mutui agevolati di cui all'art. 6 non puo superare la somma di lire 21 milioni per abitazione, nè il 75 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare ammissibile all'agevolazione. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e possono essere garantiti, in caso di accertata necessità, da ulteriore garanzia sussidiaria su apposito fondo provinciale di garanzia per l'edilizia abitativa agevolata nella misura che sarà deliberata dal comitato per l'edilizia residenziale di cui all'art. 5 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15; tale garanzia si intende concessa per intero ed in solido a tutti i mutui erogati dall'ente mutuante, per i quali è stata concessa la garanzia, e resterà operante per dieci anni.

Il nuovo importo massimo dei singoli mutui di cui sopra si applica a favore di tutti i beneficiari di contributo provinciale, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora perfezionato il contratto di mutuo.

Per i mutui concessi prima dell'iscrizione dell'ipoteca a norma dell'art. 10-*quater*, aggiunto con l'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n 376, fino ad avvenuta iscrizione ipotecaria la garanzia di cui al precedente comma è immediatamente operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante ».

Art. 22.

Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

« L'ammontare delle garanzie concesse non può superare venti volte l'ammontare del fondo e potrà essere investito in cartelle fondiarie o obbligazioni emesse a termini di legge dagli istituti di credito fondiario operanti nella provincia ».

Art. 23.

Il comitato di attuazione di un piano di costruzioni di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, istituito presso la giunta provinciale a norma dell'art. 1 della legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6, viene sciolto.

I compiti del comitato di cui sopra relativi all'espletamento delle assegnazioni già deliberate vengono affidati al comitato per l'edilizia residenziale di cui all'art 5 della legge provinciale 20 agosto 1972, n 15.

Art. 24.

La lettera *g*) dell'articolo unico della legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, viene sostituita dalla seguente:

« *g*) da un funzionario di carriera direttiva dell'assessorato per le finanze della provincia ».

Allo stesso articolo viene aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti dell'art 131 del citato testo unico le cooperative edilizie beneficiarie di agevolazioni provinciali si considerano a contributo erariale ».

Art. 25.

La lettera *c*) del secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, e successive modifiche, viene sostituita dalla seguente:

« *c*) alla costruzione di nuovi alloggi di standard popolare ed alla manutenzione straordinaria e risanamento delle abitazioni di proprietà degli enti già proprietari degli alloggi alienati ».

Art. 26.

La giunta provinciale provvede ad adeguare i limiti di reddito per l'ammissione a qualsiasi agevolazione prevista da leggi provinciali nella materia dell'edilizia comunque sovvenzionata, qualora l'indice del costo della vita risultante dalle rilevazioni dell'istituto centrale di statistica sia aumentato rispetto alla precedente determinazione di almeno il 20 per cento.

Art. 27.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 maggio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(7799)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976, n. **32.**

Istituzione dell'azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'azienda

E' istituita l'azienda per la gestione dei beni mobili, immobili e loro pertinenze in essi compresi, di proprietà della Regione, costituenti la tenuta « La Mandria ».

Art. 2.

Finalità dell'azienda

L'azienda, operando nel quadro delle direttive programmatiche e sotto il controllo del consiglio regionale, si propone di:

a) conservare e difendere i beni ambientali e culturali affidati alla sua gestione;

b) assicurare la più efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti dei boschi, dei terreni e degli allevamenti;

c) provvedere all'organizzazione, alla regolamentazione e al controllo della fruibilità pubblica della tenuta, realizzando le strutture necessarie;

d) promuovere iniziative atte a sensibilizzare la pubblica opinione al rispetto ed alla salvaguardia dei beni ambientali e culturali;

e) provvedere alla vigilanza sui beni affidati alla sua gestione.

Art. 3.

Organi dell'azienda

Sono organi dell'azienda:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato tecnico-politico.

Art. 4.

Il presidente

Il presidente dell'azienda è nominato dal presidente della giunta regionale, ed è scelto fra i membri del consiglio di amministrazione.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni.

Art. 5.

Costituzione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri, di cui due espressi dalla minoranza, eletti dal consiglio regionale.

I suoi componenti durano in carica cinque anni; decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al primo comma, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finchè non sia riunito il nuovo consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del precedente.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per azione contraria alle norme di legge o per gravi inadempienze che pregiudichino gli interessi dell'azienda, e altresì nel caso di riorganizzazione dell'azienda in conformità di provvedimenti della Regione.

Art. 6.

Competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede a:

a) presentare, sentito il parere del comitato tecnico-politico, alla giunta regionale il programma quinquennale e i piani stralcio annuali di gestione e di miglioramento da sottoporre per l'approvazione al consiglio regionale;

b) approvare, sentito il parere della giunta regionale, il bilancio preventivo e le variazioni da apportarvi nel corso dell'esercizio;

c) approvare, sentito il parere della giunta regionale, per ogni esercizio, il rendiconto consultivo finanziario, patrimoniale ed economico della gestione;

d) presentare alla giunta regionale proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidano sull'entità dei beni all'azienda affidati o ne vincolino la disponibilità ovvero costituiscano diritti reali a favore di terzi;

e) proporre alla giunta regionale gli atti ed i contratti necessari per l'attività aziendale che comportino una spesa superiore a lire 10 milioni;

f) proporre alla giunta regionale l'approvazione dell'organico del personale necessario per l'attività dell'azienda;

g) designare il direttore;

h) esprimere il proprio parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal presidente, dal comitato tecnico-politico ed al direttore;

i) richiedere al comitato tecnico-politico studi, elaborazioni o indagini in ordine a problemi relativi all'attività o alle linee di sviluppo dell'azienda.

Art. 7.

Convocazione e adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente. Esso si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e in via straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal presidente oppure sia richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal comitato tecnico-politico.

La convocazione in via ordinaria avviene con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione in via straordinaria avviene con preavviso di almeno quarantotto ore.

L'adunanza è valida con la presenza di almeno tre dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Il comitato tecnico-politico

Il comitato tecnico-politico è costituito da:

a) il presidente della giunta regionale che lo presiede;

b) l'assessore regionale ai parchi naturali, il quale è delegato ad esercitare le funzioni del presidente in caso di assenza del medesimo;

c) l'assessore regionale all'agricoltura e foreste o suo delegato;

d) l'assessore regionale al turismo, caccia e pesca o suo delegato;

e) cinque consiglieri regionali, di cui due della minoranza;

f) cinque membri del comitato comprensoriale dell'area torinese, eletti con voto limitato a tre nominativi;

g) sette esperti, nominati dal consiglio regionale, scelti nell'ambito di ciascuna delle seguenti categorie: agronomi, periti forestali, architetti esperti in restauri, veterinari o zoologi, botanici, museologi, sociologi.

I suoi componenti durano in carica cinque anni; decadono in ogni caso al termine del mandato del consiglio regionale che li ha eletti.

In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finchè non sia riunito il nuovo comitato tecnico-politico sono prorogati i poteri del precedente.

Il comitato tecnico-politico esprime al consiglio di amministrazione il suo parere sul programma quinquennale di gestione, sui piani stralcio annuali e sulle eventuali variazioni che si verificassero nel corso dell'esercizio e avanza proposte al consiglio di amministrazione in ordine all'attività e alle linee di sviluppo dell'azienda, eventualmente sulla base degli studi, elaborazioni o indagini richieste dal consiglio stesso. Si pronuncia su eventuali proposte o osservazioni elaborate dal personale tecnico dell'azienda.

Il comitato tecnico-politico si riunisce almeno quattro volte all'anno per la discussione del piano di attività dell'azienda e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo presidente oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal consiglio di amministrazione o dal direttore

Il comitato tecnico-politico può chiamare a partecipare alle sue riunioni, ai fini consultivi, specialisti o tecnici.

Alle riunioni del comitato tecnico-politico partecipano di diritto i membri del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il direttore

Il direttore dell'azienda è nominato dal presidente della giunta regionale su designazione del consiglio di amministrazione dell'azienda, sentito il parere del comitato tecnico-politico.

Il direttore è membro del comitato tecnico-politico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'azienda.

Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi della azienda e ne risponde al consiglio di amministrazione e al presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; esercita gli altri compiti, inerenti all'attività del personale e alla gestione dell'azienda.

Art. 10.

Personale

Al personale dipendente dell'azienda autonoma e al direttore compete il trattamento economico e normativo di diritto privato previsto dal contratto collettivo del settore.

Art. 11.

Bilancio

L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e, contestualmente ad esso, approvato dal consiglio regionale.

Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 12.

Finanziamenti

L'azienda provvede alle spese di impianto e di gestione:

a) con il fondo di dotazione iniziale della Regione;

b) con il contributo di funzionamento stanziato annualmente dalla Regione;

c) con gli introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'azienda;

d) con gli eventuali contributi straordinari stabiliti con leggi regionali;

e) con gli eventuali contributi dello Stato e degli enti locali;

f) con le eventuali altre entrate o contributi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità.

Gli eventuali utili netti, risultanti dal conto economico di esercizio, sono devoluti al bilancio della Regione e verranno introitati in apposito capitolo di entrata.

Art. 13

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'azienda è affidato ad un istituto di credito con deliberazione del consiglio regionale e si svolgerà secondo le norme di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59, in quanto compatibili.

Art. 14

Disposizioni finanziarie per il fondo di dotazione

All'onere di 900 milioni per il conferimento del fondo di dotazione di cui all'art. 12, lettera *a*), della presente legge, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 1391, con la denominazione «Conferimento del fondo di dotazione all'azienda autonoma regionale della tenuta "La Mandria"», e con lo stanziamento di 900 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie per la concessione del contributo regionale di funzionamento

Agli oneri per la concessione del contributo regionale di cui all'art 12, lettera *b*), della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione di 500 milioni dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa del corrispondente anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 360, con la denominazione «Contributo nelle spese di funzionamento della azienda autonoma regionale della tenuta "La Mandria"», e con lo stanziamento di 500 milioni

La concessione del contributo di cui al comma precedente per gli anni 1977 e seguenti sarà autorizzata con successive leggi regionali che ne stabiliranno l'ammontare.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

Disposizioni finali

Per l'esecuzione delle opere necessarie alla valorizzazione, alla strutturazione e alla manutenzione dei beni affidati alla sua gestione, l'azienda provvede o in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi.

Entro sei mesi dalla sua costituzione, il consiglio di amministrazione predispone il regolamento di organizzazione, di gestione e dell'organico del personale, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 17.

Disposizioni transitorie per l'organico del personale

L'azienda provvederà alla prima costituzione del proprio organico con il personale dipendente dell'azienda agricola «La Mandria».

Al personale di cui al comma precedente verrà conservato il trattamento economico, normativo e giuridico in atto, con riconoscimento a tutti gli effetti delle anzianità maturate. A tal fine saranno introitati dall'azienda autonoma i fondi per indennità di quiescenza del personale, di cui al precedente comma, accantonati alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la precedente proprietà della tenuta «La Mandria».

Art. 18.

Disposizioni transitorie finanziarie

Nelle more della costituzione degli organi dell'azienda di cui all'art. 3, la giunta regionale ha facoltà di provvedere all'erogazione dei fondi necessari per le spese di ordinaria amministrazione successive alla data di stipulazione dell'atto di acquisto della tenuta, ivi comprese quelle riguardanti la prima strutturazione dell'area ad uso pubblico, riferendo i pagamenti al cap. 1000 del bilancio 1976 ed il rimborso da parte dell'azienda al corrispondente cap. 100 dell'entrata dello stesso bilancio.

Art. 19.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 giugno 1976

VIGLIONE

(8182)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100761870)